REGOLAMENTO (CEE) N. 2854/79 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1979

che proroga il controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 926/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, relativo al regime comune per le importazioni (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CEE) n. 925/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, relativo al regime comune applicabile per le importazioni dei paesi a commercio di Stato (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

previe consultazioni nell'ambito dei comitati previste dall'articolo 5 dei suddetti regolamenti,

considerando che con decisione 78/560/CEE (3), la Commissione ha istituito un controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità;

considerando che persistono le ragioni che hanno condotto la Commissione a prendere detti provvedimenti, cioè la notevole pressione esercitata dalle importazioni nella Comunità di calzature e il rischio di un grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti similari o direttamente concorrenti;

considerando che è pertanto necessario prorogare il controllo retrospettivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli articoli da 1 a 4 della decisione 78/560/CEE sono sostituiti dal seguente articolo unico:

« Le importazioni nella Comunità di calzature e delle loro parti staccate delle voci 64.01, 64.02, 64.03, 64.04 e 64.05 della tariffa doganale comune sono sottoposte a un controllo a posteriori. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 ed è applicabile fino al 31 dicembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1979.

Per la Commissione

Antonio GIOLITTI

Membro della Commissione

(1) GU n. L 131 del 29. 5. 1979, pag. 15.
(2) GU n. L 131 del 29. 5. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 188 dell'11. 7. 1978, pag. 28.